

Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9752 del 04/05/2011

Rimessione della causa al giudice di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado - Litisconsorte necessario - Intervento in appello - Ammissibilità - Condizioni.

La norma di cui all'art. 102 cod. proc. civ. non vieta che al giudizio di appello partecipi con intervento volontario un soggetto che avrebbe dovuto partecipare al giudizio di primo grado, quando accetti la causa nello stato in cui si trova, così eliminando con la propria manifestazione di volontà la relativa irregolarità processuale.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9752 del 04/05/2011